



Rilevazione di dati biometrici per l'acquisto di un abbonamento al Centro sportivo e del tempo libero di Sciaffusa

**Sintesi del Rapporto finale dell'11 aprile 2006
e dell'Allegato del 6 novembre 2006
dell'Incaricato federale della protezione dei dati e
della trasparenza (IFPDT)**

Nel gennaio 2005, il Centro sportivo e del tempo libero di Sciaffusa (KSS Sport- und Freizeitanlagen Schaffhausen; in seguito Centro sportivo) ha introdotto un nuovo sistema per il controllo dell'accesso, basato su dati biometrici, al fine di lottare contro gli abusi nell'utilizzazione degli abbonamenti annuali e semestrali che sono personali e non trasmissibili. A tal fine da allora erano rilevati e archiviati in una banca dati centrale, oltre ai dati personali dei clienti, anche dati biometrici sotto forma di modelli (template) delle impronte digitali. Per accedere alla piscina o al centro di wellness, il cliente doveva inserire il suo abbonamento (trasponditore con tessera d'identificazione) nel lettore installato presso il cancelletto girevole e posare il dito su uno scanner. Per mezzo della tessera d'identificazione individuale, la banca dati centrale richiamava il corrispondente template che vi era depositato. L'accesso era consentito in caso di corrispondenza del template dell'impronta digitale rilevata dallo scanner con il template abbinato alla tessera d'identificazione e archiviato nella banca dati. Se i template non corrispondevano, il cliente non poteva accedere al Centro sportivo e dopo due tentativi falliti la carta veniva ritirata. Dopo una fase pilota di sei mesi il Centro sportivo aveva definitivamente introdotto il nuovo sistema nell'estate 2005. Non tutti gli utenti avevano accettato l'introduzione del nuovo sistema che, all'acquisto o al rinnovo di un abbonamento, li obbligava a sottoporsi alla lettura delle loro impronte digitali da parte dello scanner, né aveva fatto l'unanimità l'archiviazione in una banca dati delle impronte digitali sotto forma di template. Di conseguenza, poco tempo dopo l'avvio del progetto pilota, erano stati presentati all'IFPDT numerosi ricorsi contro la rilevazione dei dati biometrici.

Tenuto conto della sensibilità dei dati personali elaborati per il controllo dell'accesso a un centro per il tempo libero e viste le reazioni critiche della popolazione, l'IFPDT ha sottoposto il nuovo sistema di accesso biometrico a un controllo che ha eseguito nell'ambito della sua funzione di autorità di vigilanza sulla protezione dei dati nel settore privato (cfr. art. 29 della legge federale sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]). Nella fase preliminare del controllo l'IFPDT ha chiesto al Centro sportivo una documentazione sul sistema biometrico e posto domande. Il 21 novembre 2005, a Sciaffusa, ha

proceduto all'accertamento dei fatti sul posto con i responsabili del Centro sportivo e dei fornitori del sistema.

Dopo aver esaminato la documentazione presentata ed eseguito il controllo, l'IFPDT è pervenuto a una valutazione d'insieme critica del sistema biometrico. È infatti emerso che, dopo l'introduzione del nuovo sistema di controllo, l'elaborazione dei dati personali non adempie tutte le esigenze della protezione dei dati. Sotto il profilo del diritto della protezione dei dati occorre apportare miglioramenti a determinati fatti accertati dall'IFPDT. Per questo motivo sono state formulate cinque raccomandazioni ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 LPD, come pure quattro proposte di miglioramento.

L'IFPDT raccomanda, che

- alle persone che non vogliono consentire la lettura dei loro dati biometrici ai fini dell'acquisto di un abbonamento sia offerta al medesimo prezzo un'alternativa senza verifica delle impronte digitali (*Raccomandazione n. 1*);
- si rinunci all'archiviazione centralizzata dei template delle impronte digitali e che questi dati biometrici siano memorizzati su una Smart Card che rimanga nella sfera dell'utente interessato e sotto il suo controllo (*Raccomandazione n. 2*);
- siano introdotti termini per la soppressione dei dati rilevati (indirizzo e informazioni di contatto) dei clienti (*Raccomandazione n. 3*);
- siano anonimizzati i dati relativi alle transazioni (data, ora e controllo automatico dell'ingresso e dell'uscita dall'impianto sportivo), poiché l'IFPDT non considera necessario, e non è pertanto proporzionale, conservare i dati delle transazioni con i dati dei clienti (*Raccomandazione n. 4*);
- fino a quando i template non saranno memorizzati in modo decentralizzato sulle Smart Card, vale a dire fino all'attuazione della Raccomandazione n. 2, siano introdotti termini per la soppressione dei template che attualmente sono ancora archiviati in modo centralizzato nella banca dati (*Raccomandazione n. 5*).

L'IFPDT propone i seguenti miglioramenti

- una migliore informazione dei clienti sul trattamento dei loro dati biometrici e l'effettiva distribuzione del volantino previsto a tal fine (*Proposta di miglioramento n. 1*);
- una modifica del sistema per far sì che l'immagine dell'impronta digitale scannerizzata (cosiddetto dato grezzo) non possa essere copiata né registrata (*Proposta di miglioramento n. 2*);
- l'archiviazione dei template in forma criptata (*Proposta di miglioramento n. 3*);
- un accesso limitato a dati di prova per il personale dei fornitori del sistema addetto a lavori di manutenzione (eventualmente a distanza) (*Proposta di miglioramento n. 4*).

Il Centro sportivo ha accettato le cinque Raccomandazioni dell'IFPDT. Dal 15 settembre 2006 è possibile ottenere abbonamenti privi di caratteristiche biometriche. Come avveniva in passato, l'utente deve però provare alla persona in servizio alla cassa di essere il legittimo proprietario dell'abbonamento (attuazione della Raccomandazione n. 1). I dati biometrici (template dell'impronta digitale) non sono più archiviati in modo centralizzato ma sono memorizzati sulle Smart Card. Gli abbonamenti vengono sostituiti da queste Smart Card che fungono da supporto dati. L'introduzione e la messa in circolazione delle nuove Smart Card sono fissate per l'inizio della stagione, il 15 maggio 2007 al più tardi (attuazione Raccomandazione n. 2). A partire dal 30 settembre 2006 i dati di un cliente sono automaticamente soppressi 18 mesi dopo l'ultimo contatto attivo (attuazione Raccomandazione n. 3). Per i dati relativi alle transazioni si sta cercando una soluzione che permetta di anonimizzarli quanto prima (attuazione Raccomandazione n. 4). I template non attualmente utilizzati

sono automaticamente soppressi a partire dal 15 settembre 2006, fine della stagione estiva (attuazione Raccomandazione n. 5). L'IFPDT ritiene che le sue raccomandazioni siano state poste in essere dalle misure introdotte dal Centro sportivo.

Il Centro sportivo ha inoltre accettato le proposte n. 1, 2 e 3 ed ha intrapreso quanto necessario per realizzarle. Siccome la proposta di miglioramento n. 4 non può essere completamente realizzata per motivi tecnici, una nuova proposta dell'IFPDT suggerisce l'introduzione di un obbligo di verbalizzazione completa per i casi in cui gli addetti alla manutenzione accedano a dati produttivi.

Il rapporto finale dell'IFPDT contiene un allegato in cui figurano le prese di posizione e le risposte fornite dal Centro sportivo in merito al controllo, come pure le relative reazioni dell'IFPDT.

Il 6 novembre 2006, l'IFPDT ha dichiarato concluso il controllo della protezione dei dati concernente la rilevazione di dati biometrici per l'acquisto di un abbonamento per il Centro sportivo e ha invitato quest'ultimo a portarlo a conoscenza dell'insieme delle misure adottate dopo che ne fosse stata ultimata l'attuazione.

L'IFPDT ritiene che le constatazioni, raccomandazioni e proposte di miglioramento da lui rivolte al Centro sportivo fungano da direttive per gli altri privati che si servono di sistemi biometrici nell'ambito di impianti per il tempo libero o di impianti analoghi.

Il rapporto completo in lingua tedesca può essere consultato su internet (www.lin caricato.ch).